

ISTITUZIONI E PERSONE A CONFRONTO.
L'INCONTRO DIDATTICO-FORMATIVO
PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE "A. CAPUTO" DI FUORNI (SA)

Alfonso Maria Di Somma*

«Il carcere non è mai stato, nella nostra storia, così aperto come adesso: il pullulare dei rapporti, delle iniziative e dei convegni all'interno del carcere, la stessa opera dei rappresentanti delle istituzioni che stanno allacciando un positivo rapporto con la realtà carceraria, lo rende certamente più aperto che nel passato.

[...] È necessario che il carcere si apra alla comunità esterna e che gli enti locali assumano il ruolo e l'iniziativa che sono in grado di svolgere e che in parte la legge delega ad essi in funzione del collegamento con la realtà penitenziaria. È un passaggio indispensabile perché tutti i cittadini, anche quelli colpiti dalle leggi dello Stato, siano uguali rispetto alla nostra società»

(Sen. R. Ricci, *Seduta del 5 giugno 1986*, Estratto dal resoconto stenografico della discussione innanzi al Senato)

Il 14 aprile 2026 gli studenti dei corsi di Storia del Diritto moderno e contemporaneo, insieme ai Proff. Ileana del Bagno, Gian Paolo Trifone ed Antonella Simone, sono stati accolti dalla comunità penitenziaria della Casa Circondariale "A. Caputo" di Fuorni¹. La visita formativa si inserisce in più ampio programma di collaborazione tra la Casa Circondariale e l'Università degli Studi di Salerno: tra le iniziative più significative si annoverano lo studio, la sistemazione e catalogazione dei documenti custoditi presso gli

* Dottorando in Storia del Diritto Medievale e Moderno presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ L'iniziativa didattica è stata pubblicata in <https://corsi.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/url/L2dpdXJpc3RhLWQtaW1wcmVzYS1lLWRlbGx1LW51b3ZlLXRlY25vbG9naWU%3D/id/1540/module/501/row/29701> (link consultato il 23 aprile 2026).

Cronache

archivi storici della casa circondariale; il progetto “*Corpus sanum ad mentem sanam*. Rieducazione e reinserimento sociale attraverso lo sport”; la programmazione di incontri seminariali – l’ultimo dei quali tenutosi lo scorso 30 marzo con la partecipazione della Dirigente di Polizia Penitenziaria Dott.ssa Grazia Salerno – rivolti a studenti e dottorandi ed, infine, l’organizzazione di convegni, come il convegno di studi “Cinquant’anni dalla legge di ordinamento penitenziario: evoluzione, criticità e prospettive” dello scorso 24 novembre ed il convegno internazionale di studi “Percorsi e vicende di vita carceraria intra ed extra-muraria”, che si svolgerà il 27 aprile in aula Nicola Cilento².

In vista del prossimo convegno, si è pensato di redigere un breve resoconto della visita del 14 aprile, nella speranza di sollecitare la curiosità degli studenti sulle tematiche trattate, che si prestano a molteplici approfondimenti sotto il profilo, oltre che strettamente giuridico, anche sociale³ e – in particolare – storico: dal diritto romano⁴ al diritto vigente,

² Link di invito: <https://meet.google.com/sgx-jsiq-jwa>.

³ «È un grave errore interpretativo indagare l’universo della pena ed il carcere attraverso le sole norme», P. GONNELLA, *Prefazione* ad A. SIVIGLIA (a cura di), *Diritto penitenziario e sociologia della pena*, Torino 2021, p. I. Sul rapporto tra Sociologia e Diritto penitenziario, cfr. almeno F. VIANELLO, *Norme, Codici e Condotte: La Cultura Del Penitenziario. Gli Attori Sociali Di Fronte Alla Criticità Dell’Ambiente Carcerario*, in *Sociologia del diritto*, n. 3, Milano 2018, pp. 67–85; A. MACULAN, *Bourdieu in Carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in *Sociologia del diritto*, n. 1 (2023); ID., *Lo studio della polizia penitenziaria: uno sguardo al di fuori dei confini italiani*, in *Sociologia del diritto*, n. 2 (2014), pp. 112ss.; evocativo il riferimento a Vacheret & Lemire in esergo, sul rapporto tra detenuto e agente di polizia penitenziaria come «*revers de la médaille*». Cfr. anche G. BENGUIGUI - A. CHAUVENET - F. ORLIC, *Les surveillants de prison et la règle*, in *Deviance et Société*, 18, 3, 1994 Ginevra, pp. 275-295; M. MIRAVALLE - G. TORRENTE, *La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziaria. Una ricerca sui fascicoli dei provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria*, in *Politica del diritto*, fasc. 1-2 (2016), Bologna, pp. 217ss.

⁴ Infatti, la prima legge che stabilì una pena – o una qualsiasi restrizione della libertà –, dovette occuparsi ugualmente del trattamento della persona sottoposta a detta misura, a partire dalle XII Tavole: «Così infatti, mi pare, recita la legge: “Per il debito ammesso, svoltosi il giudizio secondo le norme, devono esserci trenta giorni giusti. Dopo di ciò si faccia l’imposizione delle mani e lo si conduca in giudizio. Se non è seguito al verdetto o nessuno in sede di giudizio si fa garante per lui, se lo porti via e lo legghi con lacci o con ceppi. Il peso per legarlo sia non inferiore a quindici libbre; se vorrà, sia superiore. Se vorrà, viva a spese proprie. Se no, chi lo terrà legato gli passi una libbra di farro al giorno; se vorrà, gliene dia di più”» (*XII Tab.*, 3, 1-4; in AULO GELLIO, *Noctes Atticae*, XX, I, 45, trad. G. Bernardi-Perini, Torino 2017, v.1, pp. 1396-1397). Sul punto, cfr. almeno A. LOVATO - S. PULIATTI - L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*, Giappichelli, Torino, pp. 53-54 a proposito della *lex Papiria de nexis* del 326 a.C. che vietò l’incatenamento dei prigionieri per debiti.

Sull’evoluzione dell’ordinamento penitenziario romano in età imperiale e tardo-antica, cfr. almeno F. FASOLINO, *L’evasione dalla condanna ai lavori forzati; Note sulla disciplina militare romana: l’evasione dei soldati; L’evasione dalla custodia preventiva romana*, tutti in ID., *Politiche e strumenti della repressione criminale in età imperiale*, coll. *Forme e itinerari del diritto* (diretta da A. LOVATO - F. LUCREZI), v. 2; Torino 2020, pp. 221-364. In particolare, sulla *damnatio ad metalla*, cfr. i passi di Ulpiano in D. 50.4.3.2 e D. 48.19.8.pr.-13. Sull’autore dei passi citati, cfr. A. SCHIAVONE (a cura di), *Giuristi romani*, Torino 2024, pp. 432-512: secondo l’A. (p. 433) «Ulpiano fu il giurista più utilizzato nella compilazione: oltre un terzo dei frammenti assemblati nei *Digesta* appartiene ai suoi lavori. In questo senso, noi possiamo pensare a lui come al giurista più importante di tutti i tempi».

Per riferimenti storici sulla privazione della libertà in epoca ancor più risalente, cfr. G. BERTOLINI, *Le origini del carcere* e L. DAGA, *Cenni storici sui sistemi penitenziari*, entrambi in F. CERAUDO, *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Pisa, 1988, pp. 42ss.; pp. 732ss.

passando attraverso secoli di dibattiti e criticità⁵ pratiche relative all'ordinamento penitenziario e alle concezioni del *télos* della pena.

⁵ Nel 1567, sulla scorta del libro *de iniuriis et famosis libellis* del Digesto, si ribadiva che «*carcer est mala mansio*», cfr. A. TONTULO o TONTOLI, *Judicia et vota D. Francisci Tuntuli U.J.D. celebrimi a Galatina, quae novissime pro majori parte in foro Aquilano prodita sunt*, Aquila 1567, *iudicium* I, f. 10v, (per cenni biografici sull'A., che fu «*giudice assessore Regio*» ed «*Avvocato fiscale*» in diverse province tra Puglia ed Abruzzo, cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli 1788, v. 3, p. 210, corsivo dell'A.); tale ricostruzione è corroborata dallo studio condotto sul genere della trattatistica del tempo – in particolare le *Praxis* o *Practicae criminales* di Farinacci, Follerio e De Rosa – da L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4 (2017), pp. 12-27.

Per ulteriori cenni al trattamento carcerario dell'*Ancien Régime*, con particolare riferimento al Regno di Napoli, cfr. C. TAPIA, *Ius Regni Neapolitani, ex constitutionibus, capitulis, ritibus, pragmaticis, Neapolitanorum priuilegijs tum impressis, tum etiam non adhuc typis traditis desumptum*, Napoli 1605, t. I, l. II, rubr. XX, *de custodia reorum*, pp. 323ss.: dalle prammatiche promulgate e ripetutamente reiterate, oltre che dalle *annotationes* dell'A. trapela come il reale stato dei detenuti al tempo fosse caratterizzato da abusi, trascuratezza, ed abbandono; la situazione è ancora più scoraggiante riguardo a quella parte di amministrazione penitenziaria rimessa, insieme alla giurisdizione, al potere feudale, come attestato da R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli, rist. 2022 a cura di I. DEL BAGNO, pp. 97-168.

Al tramonto dell'Antico Regime, il problema è ben chiaro ai maggiori esponenti dell'Illuminismo giuridico: restando nel Regno di Napoli, è sorprendente l'attualità del tentativo di riforma proposto da G. FILANGIERI nella *Scienza della legislazione* (t. III, pt. II, pp. 80ss. dell'ed. napoletana del 1783, corrispondente al v. IV, pp. 57-58 dell'ed. critica a cura di V. Ferrone). Il filosofo e giurista partenopeo attribuisce alla rieducazione un posto centrale nella propria concezione del carcere: «Alcune morali istruzioni, atte a risvegliare l'orrore pe' delitti ed a mostrarne le funeste appendici, occupar dovrebbero una parte del giorno in queste carceri, e l'altra dovrebbe essere impiegata nella lettura del codice penale. Uomini conosciuti per la probità del loro carattere e per la dolcezza delle loro maniere dovrebbero esser destinati a questo utile ministero. La presenza continua di uno di questi istruttori evitar dovrebbe i disordini che produr suole la necessità di convivere ed il contatto delle diverse passioni». Alla luce delle parole di Filangieri, è facile cogliere la fondatezza del giudizio di Ajello sull'opera e sull'autore: «La *Scienza della legislazione* fu l'ultima e – pur incompleta – la più ampia e matura tra le elaborazioni teoriche del dispotismo illuminato, quale modo di governare e progetto sociale [...]. Il costituzionalismo illuministico espresso da *La scienza della Legislazione* fu una disciplina del dover essere e non una mera analisi e descrizione dell'esistere, fu *Scienza* e non *Esprit*, *legislazione* e non *lois*» (R. AJELLO, *L'estasi della ragione. Dall'Illuminismo all'Idealismo. Introduzione alla Scienza di Filangieri* in AA.VV., *Atti del Convegno «Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo»*, Napoli 1991, p. 1-145).

L'auspicio del filosofo napoletano, tuttavia, era destinato a restare disatteso: qualche decennio dopo il crollo dell'Antico Regime, persino un intellettuale lungimirante come Alexis de Tocqueville, al ritorno dal proprio viaggio in America, esaltava i sistemi penitenziari di Filadelfia ed Auburn, parzialmente differenti, ma entrambi basati su un inflessibile regime di lavoro, silenzio ed isolamento di stampo puritano: «Ma occorre ben dire che una prigione non è affatto un ospedale; che non è per il loro piacere e per il bene della loro salute che ci decidiamo a mettere i nostri simili in prigione; è per riformarli e punirli; e chi ha violato le leggi del suo paese e oltraggiato la società intera, deve aspettarsi che dal suo crimine consegua per lui qualche inconveniente e qualche svantaggio. Tutti coloro che in Europa obiettano contro il sistema di Filadelfia, non lo hanno mai visto funzionare sotto i loro occhi. Tutti quelli che successivamente sono stati in America, lo raccomandano», U. COLDAGELLI (a cura di), *Alexis de Tocqueville. Scritti, note e discorsi politici 1839-1852*, Torino 1994, pp. 132-159. Da questo punto di vista, Tocqueville aveva inconsciamente contribuito a quella continuità sostanziale tra Antico e Nuovo Regime che «si davano la mano», come

Cronache

La visita formativa alla Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Fuorni è stata articolata in tre momenti principali: incontro con gli operatori, incontro con i detenuti, incontro con le detenute presso il reparto detentivo femminile. Durante il primo momento, il Direttore Dott. Carlo Brunetti⁶ e la Vicedirettrice Dott.ssa Belen Suozzo hanno illustrato agli studenti l’evoluzione dell’amministrazione penitenziaria⁷ e l’organizzazione di un istituto

notava egli stesso – ripreso da Ajello – (R. AJELLO, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, pp. 13-14; A. TOCQUEVILLE, *L’Ancien Régime et la Révolution*, lib. II, cap. 6, trad. Milano 1946). Su Tocqueville cfr., almeno, V. COLDAGELLI, *Vita di Tocqueville (1805-1859)*, Roma 2005, pp. 47-55 sul viaggio a New York; F. M. DE SANCTIS, *Tocqueville. Sulla condizione moderna*, Napoli 2005, pp. 25-49; M. L. LANZILLO, *Tocqueville. Antologia degli scritti politici*, Roma 2004, *Introduzione*, pp. 11-42; G. GORLA, *Commento a Tocqueville. “L’idea dei diritti”*, Milano 1948, p. 80.

Il modello penitenziario americano avrebbe continuato a riscuotere successo anche nell’Italia postunitaria, come si evince dal progetto – poi abbandonato nel 1882 – di costruire a Cagliari un «carcere penitenziario, a sistema cellulare auburniano per 500 detenuti»; cfr. *Disegno di legge presentato dal Ministro dell’interno Depretis di concerto col Ministro delle finanze, interim del tesoro Magliani nella seduta del 29 maggio 1882*, in G. DE GIUDICI - M. SCHIRRU (a cura di), *Architettura carceraria tra Settecento e secondo Ottocento. Progetti, modelli e sperimentazioni in Sardegna*, in *Historia et Ius*, Collettanee n. 16, Roma 2025, p. 4; per l’A., «la progettazione della Casa di pena mai attuata nel capoluogo sardo rappresentò, comunque, la miccia che scatenò il dibattito sulla questione penitenziaria nel neonato Regno d’Italia»; sul tema cfr. anche C. L. MONTICELLI, *Le rotte atlantiche della riforma penitenziaria. Sincronie e circolazioni tra Stati italiani e Stati Uniti nella prima metà dell’Ottocento*; e A. T. RUBIN, *The Emergence, Reception, and Decline of the Pennsylvania System and its Relevance to Italian Penal History*, entrambi in C. CIANCIO - G. CONTI - G. DE GIUDICI - M. PIGNOTTI - M. SCHIRRU (a cura di), *Gli istituti penitenziari tra Otto e Novecento. Dottrine, legislazione e applicazione*, in *Historia et ius*, Collettanee n. 17, Roma 2025, pp. 15-36 e 37-54.

⁶ Il Dott. Carlo Brunetti, dirigente penitenziario della casa circondariale “A. Caputo” di Fuorni, è stato docente di Diritto penitenziario presso i Master di II in “Criminologia, sistema penale, psicopatologia forense, investigazioni e sicurezza. Dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici” (Università degli Studi Internazionali di Roma), in “Scienze Criminologico-Forensi” (Università “La Sapienza”) ed in “Discipline Socio-Penitenziarie e Criminologiche” (Seconda Università di Napoli). Ha svolto lezioni seminariali Diritto penitenziario e Pedagogia penitenziaria, nel corso di Sociologia della devianza e Criminologia presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Insegna Diritto penitenziario presso le Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria. Ha insegnato presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione penale “Piersanti Mattarella”. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, la specializzazione nelle professioni legali ed in diritto e procedura penale, la selezione come esperto in Criminologia (ex art. 80 comma 4 legge n. 354/75), nonché diversi diplomi di perfezionamento e Master di II livello in discipline mediche, socio-sanitarie e psichiatriche con riferimento all’ambito penitenziario. È autore e curatore di monografie in materia di *Pedagogia Penitenziaria* (Napoli 2005), *Contabilità penitenziaria* (Napoli 2006), *Psicologia Penitenziaria* (Napoli 2007; recensito da G. CAPOCCIA in *Rassegna penitenziaria*, n. 3 (2007), pp. 131-132), nonché di diversi manuali di diritto penitenziario (cfr. A. CRISCI, *Recensione a C. Brunetti - M. Ziccone, Diritto penitenziario*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, pp. 125-126). Collabora con *Diritto.it*, *Filodiritto*, la *Rassegna Penitenziaria e Criminologica* (cfr. *Il diritto all’affettività per le persone recluse*, n. 3 (2008), pp. 107-128; *Incompatibilità con lo stato di detenzione dei pazienti con infezione da HIV*, n. 3 (2003), pp. 165-169). Inoltre, è curatore di “Diritto e Civiltà. Portale di scienze penitenziarie” (link: <https://www.dirittopenitenziario.it/about/consultato>, consultato il 23 aprile 2026) finalizzato alla «piena compenetrazione di teoria e pratica», per «aiutare lo studio di sistemi alternativi e quello detentivo o, comunque, “l’umanizzazione” di quello attuale».

⁷ «Dalle prime misure alternative alla detenzione e dai primi permessi, centro della riforma del 1975, l’orizzonte, a parte i ripensamenti del 1977, si è via via allargato, facendo posto nel 1981-82 alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (solo in parte di competenza del giudice della cognizione), nel 1984 alle particolari misure per i tossicodipendenti, nel 1986 a quella che Emanuele Somma ha or ora definito “mul-

penitenziario, come disciplinato dalla legge n. 354 del 1975 e dalle successive modifiche ed integrazioni⁸, inserite in un quadro normativo multilivello⁹. È stato mostrato agli stu-

tiforme ed incisiva opera di razionalizzazione, ammodernamento e completamento della normativa penitenziaria”», G. CONSO, *Presentazione*, in M. CANEPA - S. MERLO, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano 2010, pp. X-XI.

Quanto al retroterra della l. 354/75 ed allo stato del previgente ordinamento penitenziario, giova ricordare come la riforma in esame sia stata il risultato di un lungo, ondivago e travagliato iter parlamentare, iniziato nel 1960 con la presentazione di un disegno di legge da parte dell’allora ministro Gonella, trascinato e riproposto fino al 1972, anno in cui le istanze riformiste iniziarono a concretizzarsi. Pertanto, «fino al 1960, in realtà, l’intero campo dell’applicazione delle pene fu in balia degli orientamenti (ora riformistici ora rigidamente conservatori) del potere esecutivo», T. BASILE - E. FASSONE - G. TUCCILLO, *La riforma penitenziaria. Commento teorico pratico alla l. 663/1986*, Napoli 1987, p. 3, nt. 1.

La precedente disciplina, introdotta dal R.D. 18 giugno 1931 n. 787 – nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena –, incarnava la sintesi operata da Arturo Rocco tra Scuola classica e Scuola positiva: il regolamento in esame, pur superando la segregazione ed introducendo la remunerazione del lavoro dei detenuti, pur contemplando l’emenda – comunque in ottica totalitaria – del condannato, restava fortemente influenzata dal tenore afflittivo ed intimidativo della pena; sulle posizioni classiche e positive in materia penale e penitenziaria, cfr. A. TOSCANO, *“Punizione preventiva” e garantismo penale tra scuola classica e scuola positiva*; e P. SCHIRÒ, *Tra tradizione liberale e Scuola positiva: Emanuele Carnevale (1861-1944) e La questione della pena di morte*, in M. P. GERI (a cura di), *«Punire, eternamente punire»*. *Ricerca sul diritto e la giustizia penale*, in *Historia et ius*, Collettanee n. 18, Roma 2025, pp. 173-196 e 221-241.

Fino al 1931, l’ordinamento penitenziario italiano era disciplinato dal R.D. 1° febbraio 1891 n. 260 (regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi); cfr. sul punto E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, Bologna 1980, pp. 15ss. Il R.D. del 18 giugno 1931 n. 787, che sostituì il precedente regolamento del 1891, ebbe come estensore Giovanni Novelli, magistrato di Cassazione e direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, tra i principali sostenitori dell’autonomia concettuale del diritto penitenziario rispetto al diritto penale sostanziale e processuale, un’«autonomia del diritto penitenziario che egli declinava in termini didattici, legislativi, scientifici e giuridici», cfr. G. DE GIUDICI, *Una disciplina in cerca di autonomia. L’emersione del diritto penitenziario “nazionale” in Italia*, in C. CIANCIO - G. CONTI - G. DE GIUDICI - M. PIGNOTTI - M. SCHIRRU (a cura di), *Gli istituti penitenziari tra Otto e Novecento*, cit., pp. 171-202.

⁸ Tra le più celebri il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38 e la l. 15 luglio 2009, n. 94, intervenuta sugli artt. 4-*bis* e 41-*bis* ord. pen.; la l. 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta legge ex Cirielli) sul regime di detenuti e condannati recidivi reiterati, la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. legge Gozzini) e la l. 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone), finalizzate a garantire una maggiore applicazione dei principi costituzionali ed una più ampia attuazione degli obblighi sovranazionali.

⁹ A titolo meramente esemplificativo, basti pensare al divieto di riduzione in schiavitù, di arresti arbitrari, di tortura, di trattamenti crudeli, inumani, sanciti dagli artt. 4, 5 e 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; al divieto di costrizione ai lavori forzati sancito dall’art. 8 comma 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (reso esecutivo in Italia con l. 25 ottobre 1977 n. 881), al quale si aggiungono i due Protocolli facoltativi, il secondo dei quali sull’abolizione della pena di morte. A tali precetti vanno aggiunti – oltre alle convenzioni internazionali settoriali – quelli sanciti dagli artt. 1-6 della CEDU, dagli artt. 1, 4, 6, 47-49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, almeno, all’art. 27 comma 4 Cost., come modificato dalla l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. Sul retroterra storico giuridico precedente alla l. cost. 1/2007 cfr. F. COLAO, *La pena di morte in Italia dalla giustizia di transizione alla crisi degli anni Settanta In memoria di Mario Da Passano e Mario Sbriccoli, a dieci anni dalla morte*, in *Historia et ius*, 10/2016, paper 24, la quale evidenzia che «[d]all’Unità al regime fascista nell’“orizzonte mentale” degli italiani la pena di morte era percepita come un indicatore della dimensione costituzionale e della civiltà della nazione; nel dibattito approdato alla Costituzione la scelta abolizionista assumeva il profilo di

Cronache

denti come la normativa vigente, superando la concezione della detenzione come afflizione e neutralizzazione del precedente r.d. 787 del 1931, abbia attuato il principio sancito dalla Carta costituzionale all'art. 27 comma 3, affiancando alle tradizionali funzioni della pena – retributiva, special preventiva e general preventiva – la tendenziale finalità rieducativa.

Inoltre, al fine di un trattamento più conforme al senso di umanità e meno autoritario, la legge 354 del 1975 ha previsto che gli istituti penitenziari, ed in particolare le case circondariali, siano gestiti da un'amministrazione composita. Infatti, l'organico è composto in parte da forze dell'ordine ed in parte da civili: il Direttore, in particolare, non è inquadrato né tra le forze di Polizia Penitenziaria né insieme alla restante compagine civile, in un'ottica di maggiore garanzia della popolazione detenuta. Egli, infatti, è «organo funzionalmente dipendente dal provveditore regionale»¹⁰: i direttori – sia degli istituti penitenziari che degli uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE) – sono sottoposti al controllo ed alla verifica dei provveditori regionali, posti a capo dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP); articolazioni periferiche del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP); art. 16 d. lgs. n. 300 del 1999), rientrante nell'organizzazione interna del ministero della giustizia ed a sua volta articolato in tre direzioni generali (detenuti e trattamento; personale e risorse; formazione).

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore può essere coadiuvato da uno o più Vicedirettori, in base alle dimensioni dell'istituto. Dalle parole del Direttore traspare la passione per un compito stimolante ma complesso, consistente nel riuscire ad assicurare l'ordine e la sicurezza tanto del personale quanto della popolazione carceraria, facendo fronte al sovraffollamento¹¹ ed alle limitazioni di personale e risorse materiale imposte dai vincoli di bilancio, nel rispetto della dignità umana e dei diritti dei detenuti, tra i quali il diritto

elemento identitario di “tradizione italiana”, in cui giocavano un ruolo cruciale il “peso della storia” e della “memoria”».

¹⁰ L. FILIPPI - G. SPANGHER, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano 2011, pp. 49-53.

¹¹ Sulla sentenza *Sulejmanovic c. Italia* e sulla sentenza-pilota *Torreggiani* cfr. A. ALBANO, A. LORENZETTI, F. PICOZZI, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”*, Torino 2018, pp. 64-89 e pp. 96ss. per le misure adottate in esecuzione. Più diffusamente, sul problema, cfr. A. BERNARDI, M. VENTURIOLI, *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa*, Napoli 2018; M. RUOTOLO (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, *Atti del Seminario AIC di Roma Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, 28 maggio 2014*, Napoli 2014, pp. 159-176.

di voto¹², il diritto all'istruzione ed allo studio¹³, all'esercizio della libertà religiosa¹⁴, all'affettività¹⁵.

L'amministrazione di ogni istituto si articola in quattro aree: Area Sicurezza; Area Trattamento; Segreteria ed Area Contabile. Ciascuna di esse ha un proprio capo-area ed un vice-capo. Le aree si suddividono a loro volta in Settori (es. Settore acquisti, appalti, stipendi ecc.) ed Uffici (tra cui l'ufficio tecnico che si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'ufficio cassa, in particolare, che gestisce gli accrediti ai detenuti, in par-

¹² Cfr. L. SOTTILE, *Quale suffragio universale? L'inevitabile "sommersione" del diritto all'elettorato attivo alla luce del contesto penitenziario italiano*, in *Diritto e Società*, 2 (2023), Napoli, pp. 415-430. L'A. evidenzia «alcune criticità attinenti non tanto all'attribuzione della titolarità formale del diritto a tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, bensì all'effettivo esercizio dello stesso da parte dei destinatari di misure restrittive della libertà personale», cioè «l'impossibilità oggettiva o materiale di esprimere la volontà elettorale».

¹³ Cfr. F. PRINA, *L'impegno delle Università nelle istituzioni penitenziarie: diritto dei detenuti agli studi universitari, ricerca e terza missione*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, fasc. 1 (2020), Bologna, pp. 209-211, «I dati sugli studenti detenuti sono significativi. Il numero complessivo degli iscritti nell'A. 2019/20 ammonta a circa 1.000, quasi tutti maschi (le donne sono una trentina). In prevalenza sono in situazione di detenzione, collocati in circuiti differenti: comuni (circa 600), in alta sicurezza (poco più di 300), una quindicina anche al «41 bis». Una settantina di persone sono in esecuzione penale esterna. Ampio è il numero dei Dipartimenti coinvolti (circa 180) e dei Corsi di laurea (270) cui sono iscritti detenuti. La distribuzione delle scelte dei Corsi vede il 23% in discipline politico-sociologiche, il 21% nelle umanistiche, il 17% nell'area delle scienze naturali, il 17% in discipline giuridiche, l'8% nelle storico-filosofiche, il 7% nelle economiche, il 4% nelle psico-pedagogiche, il 3% in altre». In conclusione, «negli istituti penitenziari possono esprimersi tutte e tre le «missioni» del sistema universitario: didattica, ricerca e terza missione».

¹⁴ Sent. *Vartic c. Romania* della Corte EDU in D. DURISOTTO, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, fasc. 3 (2014), pp. 99ss., secondo cui «L'osservanza di un regime dietetico può essere qualificata come una pratica religiosamente motivata (v. *Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France* [GC], no. 27417/95, § 73, ECHR 2000 VII)» (corsivo dell'A.); cfr. anche Cass. Pen., Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 41474, Pres. Bardovagni, Rel. Cavallo: «I reclami dei detenuti buddisti, che chiedono cibo vegetariano e la visita di un maestro zen, devono essere trattati come violazioni di diritti, attivando così la procedura giurisdizionale», nota di rinvio in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, fasc. 3 (2013), Bologna, pp. 1044-1045.

¹⁵ S. TALINI, *L'intimità quale diritto inviolabile anche negli istituti penitenziari. Considerazioni a margine della sent. n. 10/2024, Quaderni costituzionali*, fasc. 1 (2024), pp. 179-183: «La pronuncia colma una lacuna decennale, portando all'emersione, in via giurisprudenziale, del diritto all'intimità-sessualità»; infatti, la Corte costituzionale, con la sent. n. 10 del 2021, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della l. n. 354/1975 «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, [...] a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie». Sull'intimità come «diritto sommerso» cfr. anche S. Talini, *La privazione della libertà personale*, 2018, pp. 253ss.; cfr. anche l'intervento dell'A. sul tema dei «colloqui intimi dei detenuti» (link: <https://youtu.be/uHze4I4oQgk?si=czEQouTo3MUPOkUV>, consultato il 23 aprile 2026).

La Consulta, nel 2014, si era pronunciata in senso difforme rispetto alla precedente sentenza n. 301 del 2012, cfr. S. CARMIGNANI CARIDI, *Sessualità e regime carcerario*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, fasc. 3 (2013), Bologna, pp. 667ss.

Cronache

ticolare il compenso dovuto a questi ultimi per le attività di lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, la c.d. mercede – secondo la terminologia originaria della legge – disciplinata dagli artt. 22 e 23 della l. 354/75). L'Area Sicurezza è preposta alla tutela dell'incolumità del personale e dei detenuti, assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività, senza la quale non potrebbe aver luogo alcuna rieducazione.

L'Area Trattamento si occupa del trattamento¹⁶ dei detenuti, delle attività ricreative, del lavoro degli stessi. È l'area concretamente preposta alla tendenziale rieducazione.

La Segreteria funge da raccordo con il mondo esterno alla struttura ed opera di supporto al personale.

Infine, l'Area Contabile gestisce i flussi di fondi resi disponibili alla struttura: dall'Amministrazione Regionale e Centrale.

Nello specifico, l'istituto "Antonio Caputo" di Fuorni è una casa circondariale (art. 14 l. 354/1975 ed artt. 59 e ss. d.P.R. 230/2000), pertanto – in teoria – dovrebbe ospitare al proprio interno soltanto: gli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria (persone in attesa di giudizio o con sentenza non definitiva); i transitanti (detenuti in attesa di trasferimento); in sezioni separate, i condannati a pene detentive brevi o con un residuo di pena limitato (massimo cinque anni).

¹⁶ «Trattamento invero è commisurazione dell'intervento rieducativo alle disponibilità ed alle esigenze del singolo; è diagnosi globale, preliminare alla definizione dei più adeguati moduli di intervento; è interpretazione ed anamnesi delle cause della devianza in stretta relazione alle eventuali carenze individuali socio-psichiche all'origine della delinquenza; ed è altresì approntamento dei servizi necessari alla effettiva concretizzazione delle offerte di partecipazione alle occasioni di reinserimento; è responsabilizzazione nella misura in cui è presentazione di un ventaglio di possibilità di scelta sul tipo di rapporto che il singolo può decidere di avere con l'istituzione (e per suo tramite, ovviamente, con la società) e nel contempo è liberazione effettiva di tale rapporto dagli schemi monotematici e sottoculturali di acquiescenza rispetto all'istituzione medesima, che si presenta da parte sua quanto più possibile libera da filtri pregiudiziali di tipo paraterapeutico o più generalmente ideologico; è in conclusione rigetto dell'inefficace e confessionale presunzione della assoluta rieducabilità di tutti: come tutti gli assolutismi presuntuosi ben poco rispettosa della realtà», T. BASILE - E. FASSONE - G. TUCCILLO, *La riforma*, cit., p. 8.

È significativo che la legge sull'ordinamento penitenziario – come modificata dall'art. 11 comma 1 lettera a) del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 – si premuri di stabilire, sin dal primo articolo, che «il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione», e che «il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati». In tal senso, è facile cogliere come «[i]l trattamento è il cardine del vigente sistema penitenziario italiano», B. BATTIGAGLIA - S. CIRIGNOTTA, *Elementi di diritto penitenziario e di ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria per adulti e minorile*, Laurus Robuffo, Roma 2001, pp. 47-64. Sugli specifici aspetti del trattamento penitenziario, cioè del «complesso di regole che disciplinano l'esecuzione della pena detentiva» e «di un provvedimento di custodia cautelare», cfr. L. FILIPPI - G. SPANGHER, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano 2011, pp. 68-102; M. CANEPA - S. MERLO, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano 2010, pp. 111-170; F. FIORENTINI - C. FIORIO, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano 2020, pp. 145-241, A. GIARDA - G. FORTI - F. GIUNTA - G. VARRASO, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano 2021, pp. 31-142.

In realtà, a causa del sovraffollamento e della carenza di risorse e personale che si registra a livello nazionale, la maggior parte dei detenuti ospitati dalla Casa Circondariale di Fuorni vi si trova sulla base di una condanna definitiva, peraltro superiore ai cinque anni. Inoltre, a fronte di una capienza ideale di soli 380 posti, sono ospitati stabilmente al momento 589 detenuti, i quali dovrebbero scontare le proprie condanne nelle case di reclusione, ma anch'esse sono già in drammatico sovraffollamento. Per tale ragione non è agevole neanche garantire la separazione tra condannati in via definitiva e soggetti in attesa di giudizio¹⁷. A fronte di questa problematica e di molte altre, l'ordinamento penitenziario appresta lo strumento di tutela del reclamo¹⁸ (art. 35, *bis* e *ter* l. 354/75).

Riguardo alle competenze dell'Area Sicurezza, prende la parola il Comandante di reparto, Commissario Cozzolino, in sostituzione del Dirigente di Polizia Penitenziaria Grazia Salerno. Nella sua lezione seminariale, la Dott.ssa Salerno aveva illustrato l'evoluzione storica del corpo della Polizia Penitenziaria, un corpo – oggi – ad organizzazione civile. Da «Guardiani» (in età Napoleonica) a «Guardie Carcerarie» nel 1873, per poi passare ad Agenti di Custodia nel 1890, assumendo lo *status* di militari, con la conseguente sottoposizione al codice penale militare. L'unificazione del personale amministrativo e di custodia segnò un superamento dell'organizzazione originaria delle «Famiglie di Giustizia» adottata dal Regno di Sardegna nel 1817, all'indomani della Restaurazione, che diede luogo, inizialmente, ad una disciplina separata del personale per ciascuno dei cinque istituti (bagni penali¹⁹ – addirittura sottoposti all'amministrazione del Ministero della Marina –, carceri giudiziarie, case penali, di relegazione e di custodia, di competenza – invece – del ministero dell'Interno). Nel corso dell'evoluzione storica del corpo, alla funzione di sorveglianza e prevenzione delle evasioni si affianca il compito di «emendare il condannato». Il lessico delle normative che si avvicendano inizia a sottolineare sempre più spesso (fino alla Costituzione del 1948 ed all'ordinamento del 1975) la necessità del rispetto del detenuto in quanto persona. Il 1890, inoltre, segna la data dell'unificazione in

¹⁷ Prescritta dall'art. 14 comma 4 della legge n. 354 del 1975, secondo cui «è assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione».

¹⁸ Cfr. G. M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Milano 2012, pp. 427-483; L. FILIPPI - G. SPANGHER, *Manuale*, cit., pp. 475-492.

¹⁹ Questa modalità di esecuzione della pena ha origini antiche e famigerate per le condizioni igieniche e sanitarie, soprattutto nel periodo preunitario: il problema fu denunciato all'opinione pubblica da sir William Gladstone nel 1851 con riguardo al bagno penale di Procida, ove erano reclusi degli intellettuali napoletani liberali che avevano aderito ai moti del '48; cfr. G. MASSARI (a cura di), *Il signor Gladstone ed il Governo napoletano. Raccolta di scritti intorno alla questione napoletana*, Torino 1851, pp. 30ss., l'episodio è riportato da A. SIVIGLIA, *Diritto penitenziario*, cit., p. 19.

La situazione non sembra essere migliorata con l'unificazione nazionale, «dal momento che in tutta Italia si avevano circa tremila celle per una popolazione sotto processo di ben 35.000 persone» (*Carceri giudiziarie*, in *Il Digesto Italiano*, VI/II, Torino 1891, in G. DE GIUDICI, *Architettura carceraria*, cit., p. 5).

Cronache

«agenti» delle figure maschili e di quelle femminili (precedentemente dette «vigilatrici penitenziarie, in principio suore o parenti femminili del personale); tale decisione legislativa segna un primo riconoscimento ed una valorizzazione dell'operato di questo personale femminile.

Successivamente, nel 1922, con il r.d. 31 dicembre n. 1718, la polizia penitenziaria passa dalle dipendenze del Ministero dell'Interno a quelle dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia, ritenuto più adatto e più pertinente alla gestione degli istituti penitenziari e del relativo personale.

Infine, la legge 15 dicembre 1990 n. 395, sostituendo il precedente regolamento n. 2584 del 1937, riforma l'ordinamento del corpo di Polizia Penitenziaria, smilitarizzando il personale, ammettendo l'ingresso delle donne nel Corpo con pari dignità, includendo il personale nella partecipazione al trattamento rieducativo dei detenuti e stabilendone i compiti istituzionali all'art. 5: sicurezza e custodia, partecipazione al trattamento rieducativo, traduzioni e piantonamenti, supporto alla magistratura.

Dunque, in concreto, i compiti della Polizia penitenziaria spaziano dall'assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantendo l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti di prevenzione e pena; alla partecipazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; dallo svolgimento del servizio di traduzione dei detenuti e il piantonamento presso luoghi esterni di cura alla collaborazione con la magistratura di sorveglianza, oltre alla partecipazione ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.

A tali funzioni si aggiungono quelle di Polizia giudiziaria (sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari) e di sicurezza pubblica all'esterno.

Il Commissario Cozzolino, si sofferma sul compito principale della Polizia Penitenziaria: assicurare ordine e sicurezza nell'istituto attraverso lo svolgimento di attività di polizia amministrativa e giudiziaria. Quest'ultima funzione è resa particolarmente complessa a causa della consumazione di reati all'interno delle mura del carcere, in particolare con riguardo allo spaccio di stupefacenti ed alla detenzione di oggetti non consentiti (cellulari, armi, droghe), comportamenti posti in essere con l'ausilio di strumenti tecnologici moderni (tra cui droni ed altri apparecchi).

Il Commissario evidenzia alcune mansioni tipiche dell'operatore di polizia penitenziaria: fare la "conta", cioè controllare, ogni mattina, la presenza in istituto di ogni singolo detenuto, tenendo conto di eventuali benefici, permessi ed impegni lavorativi di ciascuno di essi; procedere alla "battitura delle inferriate", assicurarsi che grate ed altri strumenti di contenimento siano integri; svolgere controlli e perquisizioni. Questo particolare genere di perquisizioni è un'attività ordinaria ed amministrativa, cioè un istituto diverso dal mezzo di ricerca della prova *ex artt. 247-252 c.p.p.*; finalizzato ad evitare che vengano introdotti oggetti proibiti all'interno della struttura.

È intervenuto poi il “matricolista”, il funzionario di polizia penitenziaria preposto all’assegnazione del numero di matricola ai detenuti all’ingresso nella casa circondariale: esso è generato attraverso il sistema SIAP-AFIS, che associa il codice identificativo dell’istituto – FF11 per la casa circondariale di Fuorni – all’anno di ingresso seguito da un numero progressivo. Vengono illustrati il Modello IP3, il codice QI, il cartellino identificativo univoco, il confronto di impronte digitali e l’acquisizione di tamponi salivari – da conservare sigillati in buste anonime riconducibili al titolare solo con un codice –, nonché gli altri adempimenti – tra cui la posizione giuridica (“giudicabile”, “appellante”, “ricorrente” o “definitivo”) del detenuto – da effettuarsi da parte del reparto di accoglienza durante le 48 ore dall’ingresso, entro le quali il P.M. avrà eventualmente richiesto la convalida al G.I.P.

L’ispettrice preposta al regime di sorveglianza particolare²⁰, un regime di maggior allerta che prevede – tra le varie misure – la chiusura notturna delle camere di pernottamento e delle sale di socialità, ha esposto agli studenti le peculiarità e le sfide delle proprie mansioni.

A proposito dell’Area trattamentale, vengono esposti i trattamenti ed i percorsi formativi e professionalizzanti che l’istituto mette a disposizione dei propri detenuti: scuola alberghiera, percorsi di alfabetizzazione (finalizzati al conseguimento della licenza media), possibilità di svolgere attività lavorative *ex art. 21 e ss. l. 354/75*, intramurarie (come, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti, l’organizzazione dei magazzini, la pulizia della caserma della polizia penitenziaria) ed extramurarie.

²⁰ Tale regime è disciplinato dagli artt. 14 *bis*, *ter* e *quater* della l. 354/1975 e può essere disposto – per un periodo non superiore a tre mesi per volta, prorogabili non oltre sei mesi complessivi – nei confronti di: condannati, internati ed imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti (lett. *a*, *b* e *c* dell’art. 14 *bis* della legge n. 354 del 1975). Contro il provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 14 *ter* della legge n. 354 del 1975).

Il contenuto del provvedimento è disciplinato dal successivo art. 14 *quater*. L’istituto in esame è stato introdotto dall’art. 1 della legge n. 663 del 1986; cfr. sul punto T. BASILE - E. FASSONE - G. TUCCILLO, *La riforma*, cit., pp. 15-18: «dall’analisi comparata tra le norme istitutive del regime di sorveglianza particolare si evince, come già sottolineato, l’estrema attenzione dedicata allo studio della personalità del soggetto attraverso la valutazione di tutti gli elementi disponibili, con riferimento allo sviluppo progressivo dell’indole: sono infatti coinvolti nella adozione del provvedimento tutti coloro che hanno avuto modo di "osservare" l’operato del soggetto, e non a caso un provvedimento di natura squisitamente amministrativo assume una veste particolare attraverso il vaglio del Tribunale della sorveglianza di cui farà presumibilmente parte il Magistrato di sorveglianza che ha avuto modo di espletare la funzione di vigilanza sul soggetto». Tale istituto avrebbe dovuto contribuire ad apprestare un’alternativa al ricorso alla criticata misura originariamente prevista dall’art. 90 ord. pen., attraverso la limitazione della posizione dei singoli detenuti più difficili da contenere in luogo della compressione dei diritti dell’intera popolazione carceraria.

Cronache

L'individualizzazione del trattamento è garantita attraverso l'attività di osservazione scientifica²¹ del detenuto effettuata dal G.O.T. (gruppo di osservazione e trattamento), composto da funzionari giuridico-pedagogici, figure religiose, psicologi, comando di polizia penitenziaria ed – all'occorrenza – mediatori culturali ed esperti linguistici. Il rapporto tra questi ultimi ed i detenuti avviene attraverso i colloqui: essi sono lo strumento privilegiato di interazione con il detenuto e di conoscenza del medesimo. Quattro sono le tipologie descritte agli studenti dalla Dirigente Dott.ssa Salerno: il Colloquio di primo ingresso, all'arrivo nella struttura; il Colloquio finalizzato all'osservazione scientifica; il Colloquio di sostegno, durante momenti di fragilità o traumi del detenuto; i Colloqui medico-psichiatrici, all'insorgenza di patologie.

Il Direttore della casa circondariale sottolinea come molte delle attività trattamentali siano svolte da funzionari giuridico-pedagogici provenienti da una formazione universitaria specificamente giuridica, oltre che da professionisti che abbiano frequentato un Master di II livello in Criminologia²²: viene evidenziato come siano varie ed interessanti le prospettive lavorative che l'ordinamento penitenziario offre ai laureati in Giurisprudenza.

Infine, la visita formativa si conclude con l'incontro con le donne e gli uomini detenuti nella casa circondariale "A. Caputo"; nel dialogo con loro, gli studenti riescono a cogliere le ricadute reali sulla vita quotidiana dei consociati dell'attuazione del diritto; di quel diritto, ieri come oggi «costruito in funzione dell'essere umano»²³. Una lezione difficile da apprendere nelle sole aule universitarie: «sarete chiamati all'applicazione del Diritto: fatene un uso rigoroso ma, soprattutto, umano»²⁴.

²¹ Sulla c.d. osservazione scientifica della personalità e sull'individualizzazione del trattamento, cfr. P. RIVELLO (a cura di), *Profili sistematici del diritto penitenziario*, Torino 2022, pp. 75-84.

²² Infatti, ai sensi dell'art. 80 comma 4 della l. 354/1975, come modificato dall'art. 11 comma 1 lettera s) del d. lgs. n. 123 del 2018: «Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate».

²³ Sebbene la massima fosse originariamente funzionale al solo ordine di esposizione degli argomenti: Digesto, 1.5.2, Hermog. 1 *iuris epit.* «Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit». «Est verum» ribadisce la Glossa ordinaria sul passo, *Digestum vetus, Pandectarum iurisi civilis*, Lugduni, Apud Hugonem a Porta, 1560, pp. 39-40. Cfr. F. FASOLINO, *Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto*, in I. FARGNOLI (a cura di), *Scripta Extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, Milano 2024, p. 317.

²⁴ Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte d'Appello di Napoli, a conclusione del proprio intervento al convegno "La felicità pubblica come suprema legge: Filangieri e i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza. VI Cerimonia di conferimento del Premio Filangieri 2025", 20 aprile 2026, Università Federico II, Aula Pessina, C.so Umberto I, 40.